



Tribunale di Como

Prima Sezione Civile – Ufficio Fallimenti

R.g. LDP n 3/2021

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 quinquies L. 3/2012 -

IL GIUDICE DELEGATO

DR. MARCO MANCINI

- letta la proposta di liquidazione dei beni depositata da GIAN MATTEO COLOMBO nato a Desio (MB) il 17 novembre 1989 per la liquidazione di tutti i suoi beni ai sensi dell'art 14 ter legge n 2/2012;
- osservato che la domanda di liquidazione dei beni risulta corredata dalla documentazione di cui all'art 9 commi 2 e 3 legge n 3/2012 e della relazione particolareggiata del professionista incaricato ex art 14 ter legge n 3/2012;
- osservato che il professionista nominato ex art.15 co.1X L.n.3/2012 Dr. CIRO NICOLIG che ha dato atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza del ricorrente, chiarito che il debitore non possiede altri beni liquidabili oltre a quelli offerti in liquidazione (ad eccezione di due beni mobili non registrati di valore irrisorio), attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- ritenuto che, sulla scorta della relazione dell'OCC, la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;
- ritenuto che all'esito dell'indagine svolta dall'OCC non risultano cause ostative all'ammissibilità della procedura e non risultano atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni né risulta che l'istante abbia fatto ricorso in detto periodo ad uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;



- tenuto conto che lo stesso art.15 comma VIII L.n.3/2012 consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di composizione della crisi e quindi il professionista che ne svolga le funzioni;

- visti gli artt 14 ter e 14 quinquies legge n 3/2012;

PQM

- dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di GIAN MATTEO COLOMBO nato a Desio (MB) il 17 novembre 1989

- nomina liquidatore il Dr. CIRO NICOLIG;

- ordina la trascrizione del decreto a cura del liquidatore nel registro delle imprese e presso la conservatoria dei registri immobiliari competente a cura del liquidatore e a spese del ricorrente;

- dispone che, sino alla definitività del provvedimento di chiusura ex art 14 novies co V legge n 3/12, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- dispone che a cura del liquidatore la proposta di liquidazione e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Como nonché inviati ai creditori e ai giudici dell'esecuzione ove pendano eventuali procedure esecutive (RGE n 410/2018);

- dà atto che non sono compresi nella liquidazione i crediti, i frutti e le cose indicate nell'art 14 ter comma 6 legge n 3/2012;

- fissa i limiti di cui all'art. 14 ter co. 6 l. b) nell'importo di euro 1700,00 per spese di mantenimento dell'istante;

- dichiara che il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Dispone

che il liquidatore:

a) proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 sexies L.n.3/2012;

b) provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L.n.3/2012;

c) predisponga un programma di liquidazione ex art.14 novies L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla



conclusione dell'inventario.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore

Como, il 1.06.2021

Il Giudice Delegato

dr. Marco MANCINI

